Il testo della relazione dell'inchiesta Martuscelli sul «sacco» di Agrigento

(Dalla terza pagina)

scrizioni sulle fondazioni e sulle elevazioni in modo da tener conto della franosità del terreno. I distacchi fra fabbricati, la disposizione di determinare zone edificabili; altri dati tecnici sulla tipizzazione edilizia: anche queste sono norme che la relazione analizza. Questo capitolo della relazione della Commissione d'inchiesta si conclude riportando le zone di divisione del piano di fabbricazione a seconda della intensità edilizia nonché la eliminazione delle zone di verde «pubblico» e verde «privato». Al termine di questa analisi la relazione afferma che calcolando la capienza in abitanti in base alle norme regolamentari, si ottiene una recettività complessiva di circa 160 mila abitanti il che significa una densità media territoriale di 166 abitanti per ettaro, con il massimo di 1300 abitanti per ettaro nella zona intensiva A.

Da questa analisi la relazione prende le mosse per arrivare ad uno dei punti centrali dell'inchiesta: la violazione delle norme del regolamento edilizio. L'accertamento di tali infrazioni è stato effettuato — dice la relazione — su una planimetria 1:5.000, autenticata dagli uffici comunali e dal sindaco il 13 aprile 1964, depositata presso la segreteria della Commissione d'inchiesta nella seduta del 22 agosto 1966 dai rappresentanti della Regione dott. Ambrosetti e ing. Russo.

Non è stato possibile accertare — afferma la relazione — se tale planimetria sia conforme o meno all'originale, allegato alle delibere di adozione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione. Ne è stato possibile prendere visione dell'altra planimetria in scala 1:25.000 poiché di questa non esiste fra gli atti del Comune né l'originale né alcuna copia. Non esiste agli atti del Comune la planimetria allegata al programma di fabbricazione n. 13 e n. 14 del 19 febbraio 1957.

Il Comune — prosegue sempre la relazione — ha dichiarato con delibera 29562 del 2 settembre 1966 di non poter inviare alla commissione le planimetrie del programma di fabbricazione in quanto esse non risultano allegate agli originali d'origine.

Nessuno dei funzionari e degli amministratori interpellati ha saputo dire dove le planimetrie mancanti fossero finite. Nessuno si è detto a conoscenza della scomparsa delle planimetrie allegate. Risulta perciò, dagli atti inviati dal pretore di Agrigento che una sola planimetria sarebbe esistita negli atti. Successivamente, il 2 luglio '65, il pretore rinnovava al sindaco la richiesta di conoscere se la pianta allegata al regolamento fosse l'unica esistente e se la delibera successiva al regolamento avesse seguito l'iter di legge e quindi il regolamento dovesse ritenersi modificato in base a tale delibera. Anche tale lettera — nota la relazione — è rimasta senza risposta, nonostante che il pretore avesse sottolineato l'importanza delle precisazioni richieste e l'urgenza della risposta stessa.

Hanno avuto esito negativo tutte le ricerche effettuate presso gli uffici comunali che in un modo o nell'altro erano chiamati in causa, nonché presso il Consiglio provinciale di sanità, la sezione urbanistica del provveditorato delle Opere Pubbliche e quella della Regione. La vicenda della scomparsa delle planimetrie — afferma la relazione d'inchiesta — è veramente sconcertante e non si riesce a comprendere come gli amministratori comunali e i funzionari addetti al settore edilizio non abbiano fatto nulla per ovviare a tale inconveniente, né abbiano mai informato il Consiglio comunale o denunciato il fatto alla autorità giudiziaria, consentendo tranquillamente che lo sviluppo della città avvenisse in base alle indicazioni di zona di una planimetria — per altro non sempre rispettata — sulla cui autenticità non potevano e non possono esistere perplessità e dubbi.

Ciò costituisce — prosegue la relazione — un primo valido indice per giudicare con quanto senso di responsabilità gli amministratori comunali di Agrigento, che si sono succeduti al governo della città, abbiano amministrato la cosa pubblica e controllato il settore urbanistico-edilizio.

Le violazioni rilevate in materia di licenze edilizie sono veramente numerose, spesso di notevole entità e può dirsi che non vi sia norma del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione che sia stata rispettata o correttamente interpretata ed applicata. «La frequenza, la molteplicità e la gravità delle violazioni poste in essa, induce a ritenere che tutti gli amministratori che si sono succeduti nel governo del Comune partissero da un effettivo convincimento che il regolamento fosse un documento puramente formale, di facciata e di comodo, e che essi invece disponessero di un provvedimento più che discrezionale, libero da esercitare caso per caso nel modo ritenuto più opportuno».

Dopo queste osservazioni di carattere generale la relazione prosegue con una elencazione di violazioni delle norme del regolamento.

I limiti di altezza fissati dal regolamento in relazione al rapporto altezza-dimensione e quelli prescritti dal programma di fabbricazione (art. 86) sono — dice la relazione — tassativi. «Risulta invece che il limite di altezza di due volte e mezzo nella zona centrale e di due volte in tutte le zone della città è stato violato in moltissimi casi. Quasi sempre questa violazione assume carattere macroscopico e coesiste con quella relativa all'altezza minima consentita di metri 25».

Un'altra norma che è stata frequentemente violata — dice la relazione — riguarda il limite massimo di altezza fissato in metri 25 salvo deroga da approvarsi su conforme parere della commissione edilizia con deliberazione di giunta, sempre però che il rispetto dei rapporti fra altezza dei fabbricati e larghezza degli spazi pubblici e privati su cui essi prospettano e dell'altezza massima stabilita fra le varie zone della città, sia quella stabilita in tabella.

La relazione indica una serie di casi nei quali la deroga relativa all'altezza è stata concessa senza una delibera della Giunta. Vengono elencati i beneficiari di tali deroghe. I nominativi sono i seguenti: Antonio De Vecchi, ing. Gaetano Vita, Corrado Melluso e Ruoppolo, cooperativa «Casa nostra», Salvatore Salemi, Giuseppina Frangipane, Stefano Tabone, Giovanni D'Angelo, Paolo e Lorenzo Vullo, Salvatore Ferlisi, fratelli Sodano, Calogero Sciacca, Carmelo Petrone e Carmelo Contino, Giovanni D'Angelo, Alfonso Analfino, Calogero Tornabene, Posante e Zambuto, Salvatore Mendola, Castro Calogero, Giuseppe Ferlisi, Salvatore Riggio, Rosa Mirabile, Camerota e Cicero, Salvatore Lauricella, Ottavio Mezzano e Pullara Giuseppe, Gerardo Capraro, Gaspare Moncada, Zamburo e Posante, Mezzano Ottavio e Giuseppe Pullara, Calogero Tornabene, Carmelo Albano, Angelo Presti, Antonio Landolina. Ognuno di questi è il titolare di una licenza di fabbricazione per la quale sono stati autorizzati, senza neanche una delibera di Giunta, esoneri dal limite di altezza.

La relazione prosegue affermando in merito di queste violazioni: «Meraviglia che un così grave esonero sia stato accettato o subito dalla Giunta comunale e che il sindaco e alcuni amministratori abbiano esercitato con evidente arbitrio un potere che non potevano in alcun modo avocare a sé».

Vengono poi elencati una serie di casi nei quali la deroga al limite di altezza di metri 25 è stata concessa nonostante essa comportasse la violazione del rapporto tra larghezza stradale ed altezza e dei limiti massimi di altezza stabiliti per la zona interessata all'articolo 86 del regolamento.

«*Si citano qui appresso — dice la relazione — alcuni esempi più significativi: 1) Borsellino Dina, fabbricato costruito in via Metello in zona intensiva B. In questo caso l'altezza massima autorizzata è stata di metri 38 con una maggiore altezza di metri 22 rispetto a quella consentita; 2) Corrado Melluso e Ruoppolo, fabbricato in via Picone, altezza massima raggiungibile metri 20, altezza autorizzata metri 31,50 su via Picone e metri 37 a valle; 3) Salemi Salvatore e altri, altezza massima ammessa metri 25 altezza autorizzata metri 26,80 a monte e metri 43 a valle; 4) Amedeo Vinti e Mario Picarella, l'altezza dell'edificio non dovrà superare i venti metri, è stata invece autorizzata un'altezza di 40 metri sulla strada larga poco più di 4 metri; 5) Sciacca Calogero, altezza massima 25 metri, è stata invece autorizzata un'altezza di 37,90 metri in una strada larga metri 8; 6) Corrado Melluso, altezza massima consentita metri 20; altezza autorizzata metri 26,70; 7) Mario Picarella, autorizzato e costruito un edificio di metri 44,50 invece di metri 20 di altezza massima consentibile; 8) Gaspare Moncada. L'altezza massima dovrà essere metri 20, il fabbricato costruito raggiunge i 30 metri; 9) Posante Gernaldo e Zambuto Filippo. La licenza autorizzava a costruire per l'altezza di metri 10,40: l'edificio ha raggiunto i metri 29; 10) Alfonso Analfino. Il fabbricato ha raggiunto metri 39,60, mentre l'altezza autorizzata era di metri 29,10; 11) Filippo Zambuto e Gernaldo Posante. Il fabbricato non dovrà superare l'altezza di metri 14: è stata autorizzata una altezza di metri 26,50; 12) Salvatore Mendola. Il fabbricato doveva elevarsi per metri 25: è stata autorizzata un'altezza di metri 31, ma poi l'edificio è giunto ad un'altezza di metri 41, con una maggiore altezza di metri 16 rispetto a quella massima consentita per la zona; 13) Salvatore Riggio, altezza massima raggiungibile metri 25: altezza autorizzata metri 46,20; 14) Luigi Camerota, altezza massima ammissibile metri 16: il fabbricato è stato autorizzato per metri 26,50, raggiungendo poi arbitrariamente l'altezza di metri 27,20, superando quindi di ben 11,20 metri l'altezza massima consentita; 15) Ottavio Merrano e Giuseppina Pullara. In questo caso la larghezza stradale è di metri 8 compreso 2 metri di marciapiede: l'altezza dell'edificio è di metri 42,60; 16) l'ultimo caso citato è quello della licenza di fabbricazione intestata al signor Antonio Landolina il quale doveva costruire un edificio in una zona nella quale l'altezza massima doveva essere di metri 16; la autorizzazione è stata data per metri 24. Attualmente l'edificio è solo parzialmente costruito ed è rimasto seriamente danneggiato dalla frana.*

L'assessore agli Enti locali Carollo

La relazione prosegue affermando che anche là dove nelle delibere di Giunta non recano alcuna motivazione le deroghe costituiscono sempre un atto eccezionale. In proposito appare interessante riportare alcune motivazioni indicate nelle varie delibere: «*Riconosciuto che il progetto apporta una evidente miglioria ancor che superi il limite di altezza massima*» *(delibera n. 459 del 28 aprile 1961);* «*Ritenuto di dover (lapsus?) esprimere parere favorevole*»; «*Considerato che il progetto aggiunge decoro alla via su cui prospetta*», *ecc.*

Né, prosegue sempre la relazione, i provvedimenti possono ritenersi motivati «*per relazionem*», *in quanto nella quasi totalità dei casi, per non dire in tutti i casi almeno in quelli esaminati sia i pareri dell'ufficio tecnico che quelli della Commissione edilizia non comprendono alcuna motivazione.*

La relazione prosegue parlando delle modifiche per sopraelevazioni ad edifici già esistenti che potevano essere autorizzate qualora avessero rappresentato evidenti migliorie e sempre che le descrizioni del regolamento edilizio fossero state rigorosamente rispettate. «Questa disposizione — *dice la relazione* — ha avuto una applicazione assolutamente e chiaramente contraria alla lettera e allo spirito della norma. Essa infatti è stata interpretata nel senso che il sindaco avesse la facoltà a consentire nel vecchio centro qualsiasi costruzione o sopraelevazione indipendentemente dalla osservanza delle altre norme del regolamento edilizio ed indipendentemente dall'entità della deroga consentita».

Le deroghe a questo vincolo sono state concesse con giustificazioni quanto mai strane. «Talvolta la concessione in deroga veniva giustificata ponendo a carico del richiedente — come corrispettivo — la pavimentazione di un tratto di marciapiede. In pratica le autorizzazioni sono state concesse senza l'osservanza della procedura di cui alla legge 21 dicembre 1955 n. 1357; anche quando, come è accaduto nella maggior parte dei casi, il divario esistente tra i progetti e le norme regolamentari fosse di notevole entità; senza che ricorresse il presupposto della evidente miglioria».

La relazione afferma: «Si è così consentita, una radicale trasformazione della fisionomia del vecchio centro urbano con la costruzione di edifici non soltanto di altezza superiore al limite massimo di 25 metri, ma — quel che è più grave — spesso con deroghe di notevole ampiezza ad altre norme regolamentari e soprattutto a quelle concernenti il distacco tra un fabbricato e l'altro e il rapporto dalla larghezza stradale e l'altezza; norme che sono per loro natura inderogabili, essendo dettate da ragioni essenzialmente igieniche. Ed infatti, l'ufficiale sanitario esprimeva in diversi casi parere contrario, ma di tale parere non veniva tenuto conto in sede di rilascio della licenza».

Il rapporto della Commissione d'inchiesta prosegue elencando un'altra serie di casi che — si afferma — debbono essere citati per la gravità della infrazione. Riportiamo nome e cognome degli intestatari delle relative licenze ponendo tra parentesi la differenza tra la maggiore altezza autorizzata rispetto a quella autorizzabile. Ing. Gaetano Vita (metri 28,10); Guido Mirabile ed altri (metri 30); Guido Mirabile ed altri (metri 20); Giuseppina Saieva (metri 21); Alfonso Analfino (metri 6,65); Giovanni Di Stefano (m. 15,10); Salvatore Saieva (m. 24); Alfonso Noto (m. 11); Castro e Saieva (m. 27); Gernando Tuttolomondo (m. 7,50); Michele Analfino (m. 9,70); Gaetano Gumbo (m. 18,25).

Un altro punto delle violazioni preso in esame dalla Commissione riguarda il mancato rispetto di particolari vincoli. Ricordato che nella parte a sud-ovest dell'attuale campo sportivo le costruzioni non dovevano superare determinate altezze, la relazione afferma, che anche questo vincolo è stato superato e ciò ha portato alla occlusione della visione della Valle dei Templi che tale norma edilizia intendeva assicurare. Vengono poi prese in esame le infrazioni commesse in alcune zone e in particolare nella frazione di San Leone. Questa parte dell'inchiesta si conclude affermando e documentando con due lunghi elenchi la violazione di altre norme del regolamento. Risultano così violate le norme che tutelano la visibilità delle strade allo scopo di evitare che sia compromesso lo spedito e sicuro svolgimento del traffico; le norme sull'ampiezza dei cortili; le norme sui balconi, sulle terrazze pensili. Si osserva poi che l'art. 7 del regolamento relativo alla garanzia dell'esatta esecuzione del progetto e dell'osservanza delle norme e prescrizioni stabiliva che ogni intestatario delle licenze di fabbricazione dovesse versare una cauzione. Neanche questa norma è stata rispettata. La relazione a questo proposito fornisce un elenco dal quale risulta come la cauzione venisse versata in modo addirittura simbolico. Ci limitiamo ad alcuni esempi tratti dalla relazione: Il signor Gaetano Bonsignore doveva versare 770 mila lire ne ha versate 25.000; Salvatore Mendola doveva versare 1 milione e 115 mila lire, ne ha versate 150.000; Giuseppe Sutera doveva versare 320 mila lire ne ha versate 30 mila; Giuseppe Pantalena doveva versare 820 mila lire ne ha versate 30 mila; Maria Papadia doveva versare 4 milioni e 459 mila lire ne ha versate 1 milione e 730 mila.

Particolare gravità — dice la relazione — assume la violazione delle destinazioni relative al verde privato, al verde pubblico, alla zona agraria e alla zona industriale. «Perfino nella zona a verde pubblico sono state concesse licenze edilizie». *Così nella zona agraria come in quella industriale.*

La relazione ricorda poi che quando entrò in vigore il regolamento edilizio era già vigente la legge n. 1357 che subordina l'esercizio dei poteri di deroga previsti da norme di regolamento edilizio al nulla osta del ministero dei Lavori Pubblici per i comuni inclusi, come Agrigento, in un elenco di cui all'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Tale nulla osta rilasciato in Sicilia dal competente assessore regionale: quello dei Lavori Pubblici fino al 1962 e quello per lo sviluppo economico successivamente.

Senonché il Comune non ha seguito la procedura prescritta dalla legge suindicata, neanche quando l'assessorato regionale ai LL.PP. rispettava tali procedure.

Segue poi il capitolo riguardante la violazione delle norme sulla tutela paesistica ed archeologica. Si tratta di violazioni di vario tipo: per costruzioni autorizzate senza nulla osta della Sopraintendenza ai monumenti; per costruzioni autorizzate per un'altezza maggiore di quella autorizzata dalla Sopraintendenza. Di tutte queste violazioni viene fornito l'elenco. La relazione tocca poi la questione della violazione delle norme sugli abitati da consolidare e la violazione del regolamento igiene e sanitario. Anche per questo tipo di violazione si fornisce una esatta documentazione con nomi e cognomi degli intestatari delle licenze e con una breve descrizione degli effetti che gli abusi hanno creato.

Viene poi documentato come molto spesso perfino per costruzioni abusive si arrivasse rapidamente ad una sanatoria anche in casi nei quali non era stato ottenuto il nulla osta del Genio civile e le costruzioni erano state fatte senza la licenza. Vengono citati alcuni esempi di queste costruzioni fatte senza alcuna autorizzazione. Non si tratta di piccoli fabbricati dal momento che nell'elenco relativo figurano edifici di 5 o 6 piani. In qualche caso veniva intimato ai costruttori di ritornare nell'ambito delle leggi, ma subito dopo interveniva la sanatoria. Viene così citato ad esempio il caso del signor Calogero Sciacca, invitato il 6 marzo '64 a demolire le opere costruite abusivamente al di sopra dei venticinque metri autorizzati. Il 29 dicembre dello stesso anno veniva allo stesso signor Calogero Sciacca concessa una licenza in sanatoria.

Molte licenze — afferma la relazione — sono state rilasciate a firma di assessori e anche in questi casi vengono rilevate infrazioni alle norme regolamentari. La commissione edilizia del Comune — afferma la relazione — ha senza dubbio una notevole parte di responsabilità per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni illegittime. «Basta scorrere i verbali della commissione edilizia per convincersi della leggerezza e della superficialità con cui venivano dati i pareri che nella maggior parte dei casi erano favorevoli all'approvazione dei progetti pur essendo questi chiaramente in contrasto con la norma vigente». «In qualche caso il parere favorevole in contrasto con quello dell'ufficio tecnico è fondato su motivazioni puerili, per esempio perché trattasi di sopraelevazione di edifici esistenti, come se questo fatto da solo fosse sufficiente a giustificare la violazione di qualsiasi forma del regolamento edilizio».

Viene poi analizzata la responsabilità dell'ufficio tecnico comunale. Anche in questo senso si documentano una serie di violazioni dei regolamenti, sia per quanto riguarda il rapporto altezza larghezza degli edifici, che per quanto riguarda altre norme tecniche. «In conclusione, valutando globalmente l'abilità dell'ufficio tecnico — *dice la relazione* — si rileva spesso una contraddittorietà di atti e di pareri, talvolta anche una esposizione di dati non rispondenti all'effettiva situazione di fatto e di diritto, che suscita notevoli perplessità tali da creare su parecchie pratiche — per usare le parole del segretario comunale — "qualche zona d'ombra" che cela non sappiamo se l'ignoranza o la malafede di alcuni dipendenti nell'adempimento di precisi doveri d'ufficio». *La relazione prosegue poi citando alcuni casi di particolare gravità, si tratta dei casi riguardanti le licenze di fabbricazione intestate alle seguenti persone: Giovanni Malogioglio, Amedeo Vinti, Carmelo Contino, Carmelo Petrone, Gaetano Amico, Mario Picarella, Francesco D'Alessandro, Michele Analfino, Calogero Castro, Salvatore Bruccheri. Per ciascuna di queste licenze di fabbricazione la relazione della commissione di inchiesta ricostruisce l'iter documentando passo per passo violazioni di ogni tipo rispetto ai regolamenti e rispetto alle leggi.*

Altra questione tecnica affrontata nella relazione è quella della cubatura complessiva dei fabbricati. Si tratta di una delle questioni che in un certo senso riassumono tutte le violazioni e ne forniscono gli effetti. «Dai conteggi effettuati risulta che nelle zone in cui non era ammessa alcuna edificazione per scopi residenziali, — *dice la relazione* — è stato realizzato un volume illegale di 237 mila metri cubi dei quali 118 mila in zona a verde privato, 42 mila in zona a verde pubblico, 87 mila in zona agraria, 26 mila in zona industriale».

Per quanto riguarda i settanta edifici residenziali, rilevati direttamente, gli elementi volumetrici complessivi indicano che il volume illegale, ossia realizzato illegalmente, in alcuni casi rappresenta il 70 per cento di quello realizzabile, in altri casi questa percentuale si eleva fino al 160 per cento. Anche queste affermazioni della relazione sono seguite da un elenco molto documentato anch'esso con nomi e cognomi molti dei quali sono gli stessi che compaiono negli esempi che abbiamo precedentemente riportato.

Segue il capitolo dedicato ai certificati di abitabilità. Questa parte dell'indagine ha messo in luce che in generale questi certificati venivano rilasciati senza le dichiarazioni e le autorizzazioni dei vari organismi i quali non potevano non essere al corrente di tale illegalità (Genio civile, Prefettura, ecc.).

A questo punto della relazione la commissione di inchiesta afferma: «Le gravi responsabilità comunali non possono in ogni caso essere attenuate da altre responsabilità che certamente esistono e sono imputabili ad organi regionali e statali».

Dopo aver affermato che il disordine, il caos di Agrigento è un fatto di estrema gravità la relazione si chiede: quale parte ha avuto in tutto ciò la speculazione edilizia? Dopo aver rilevato che l'attività costruttiva è stata realizzata da numerosi piccoli costruttori spesso improvvisati tali, la relazione risponde a quell'interrogativo affermando che nella città dei Templi si è avuto un fenomeno di speculazione edilizia alimentato da «un credito facile, dalla molla di maggiori profitti, dalla volontà di ottenere, con la complicità dell'autorità comunale, più di quanto fosse possibile consentire e di sfruttare oltre il lecito le possibilità costruttive del terreno».

«*Non vi è dubbio — prosegue ancora la relazione* — che il disordine edilizio di Agrigento sia imputabile soprattutto alla carenza di un piano regolatore. Senonché — *afferma sempre la relazione* — le carenze di uno strumento urbanistico non rappresentano una spiegazione sufficiente dei fatti di Agrigento. Infatti il disordine edilizio va considerato anche e soprattutto come un fenomeno che trascende la inadeguatezza dei mezzi... E' provocato da una visione particolaristica del gruppo dirigente locale (amministratori, progettisti, ecc.) il quale mostra di anteporre in ogni caso i problemi contingenti ai valori spirituali della città e tutto ciò ignorando la legge ,ovvero considerando la sua applicazione come un fatto personale di cui ognuno diventa arbitro esclusivo».

Questa parte della relazione si conclude affermando che non sono stati acquisiti elementi di sicuro giudizio sull'esistenza o meno di un'opposizione, nell'ambito del Consiglio comunale, rispetto ai problemi dei quali la relazione si occupa. Questo perché mancano o sono ridotti al minimo i verbali delle riunioni consiliari né si tiene nota delle interpellanze. E' anche vero che la DC ha praticamente impedito al Consiglio di funzionare. Per esempio prima della frana il Consiglio comunale per ben otto mesi non fu mai riunito. Tuttavia sempre a questo proposito, la relazione afferma che «in diverse occasioni sono stati esposti in Consiglio casi specifici di abusi edilizi e di concessioni illegittime ed è stata spesso lamentata la mancata risposta a molte interrogazioni di consiglieri ad ottenere chiarimenti su problemi connessi con la situazione edilizia».

Fin dal 1925 fu avanzata la proposta di includere l'abitato di Agrigento fra quelli da consolidare a spese dello Stato. In quell'epoca fu accertata l'esistenza di un movimento franoso nella costa compresa — ricorda la relazione — fra l'abitato di Girgenti e la strada ferrata, che impegnava l'abitato stesso nella zona dove hanno sede il Duomo, il Palazzo Vescovile, la Chiesa di S. Alfonso, il Seminario ed altri fabbricati vicini, determinando dissesti vari e turbamenti statici, che in forma particolarmente grave si manifestavano nel Duomo.

Il movimento veniva attribuito alla lenta degradazione del banco roccioso sul quale poggiavano gli edifici e al probabile scorrimento di esso sul sottostante strato di argilla. Ma l'ispettore superiore del Genio Civile, ing. Barrattekki e il geologo Quaglino, del Regio ufficio geologico, incaricati di redigere una relazione, non ritennero «esaurientemente provata la concomitanza tra i dissesti nei fabbricati e lo scoscendimento dei terreni». Comunque chiesero essi stessi ulteriori accertamenti e notizie alle Belle Arti e alle Ferrovie dello Stato. La risposta delle Ferrovie, che avevano eseguito profondi studi, fu tutt'altro che tranquillizzante: per costruire la linea ferroviaria erano state, infatti, superate non lieri difficoltà.

In questa situazione fu deciso l'insediamento di una seconda commissione. Era il 1926. La nuova relazione parlava di «effetti lenti, ma inesorabili» e si riferiva prevalentemente ai dissesti riscontrati nella cattedrale, dei quali citava la cronologia, a partire dal 1522. La stessa relazione concludeva proponendo lavori di consolidamento del Duomo e opere di regimentazione delle acque superficiali, nonché la creazione di una zona di protezione a valle nella quale «dovrebbe essere evitato il rimaneggiamento dei terreni a scopo agrario». Proponeva anche opere di consolidamento che «serviranno non solo per il Duomo, ma costituiranno una misura di protezione per la parte alta di Girgenti».

La relazione venne esaminata dagli organi tutelari della città di Palermo, i quali espressero il parere che l'abitato di Girgenti non era minacciato da frane. Nel 1927 fu il prefetto a farsi avanti, chiedendo l'intervento del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Gli fu risposto che i movimenti «sono lentissimi e hanno avuto inizio fin dal 1520» e che le masse che si spostano si sarebbero trovate da un momento all'altro «in stato di equilibrio». Nel 1936 fu l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico comunale di Agrigento a denunciare al podestà un movimento franoso di notevole entità e a chiedere, inutilmente, provvedimenti.

La relazione Martuscelli passa al 1944, quando nella zona nord dell'abitato di Agrigento si verificò una frana che «asporta oltre la meta della piazza Bibbirria», alcune strade sottostanti e oltrepassa la linea ferroviaria, per un'estensione di 400 metri di lunghezza per 100 metri di larghezza. A seguito della frana, il Genio civile avanzò ancora richiesta di inserire Agrigento fra le zone da consolidare a spese dello Stato, il che avviene nel dicembre del 1945. «Ma — *osserva la relazione* — non risulta che da allora siano stati approfonditi gli studi, nè che sia stato predisposto un piano organico di consolidamento e di tutela del terreno, tra cui, ad esempio, il rimboschimento delle pendici».

Il Genio civile cominciò ad esaminare le domande dei costruttori solo nel 1956. «L'attività edilizia — *dice la relazione* — avviene quindi, dal 1945 al 1956, al di fuori di qualsiasi controllo», nonostante il preciso obbligo che le leggi davano al Genio Civile «di esercitare un controllo preventivo sull'attività costruttiva». *Il sindaco, dal proprio canto,* «aveva il corrispondente obbligo di non rilasciare licenze senza la preventiva autorizzazione del Genio Civile». *La relazione aggiunge:* «Non risulta che le autorità competenti, nel periodo suddetto, siano intervenute per richiamare sia il Genio Civile che il sindaco al rispetto della legge, nè risulta che i trasgressori siano stati sistematicamente denunciati all'autorità giudiziaria».

L'attività di controllo preventivo ebbe inizio solo nel 1956. La prima autorizzazione del Genio Civile data l'11 agosto di quell'anno. E' lo stesso Genio Civile, con una lettera al Comune, alla Prefettura e alla Commissione edilizia, a dichiarare l'intendimento di esercitare il controllo preventivo, reso necessario dal fatto che troppe costruzioni sono state elevate in zone franose, per cui poi è stato chiesto l'intervento dello Stato. Il Genio Civile — secondo una informazione che l'ufficio ha fornito nell'agosto scorso alla commissione Martuscelli — prima di concedere l'autorizzazione: 1) chiedeva stralcio planimetrico della zona con sezioni del terreno; 2) eseguiva una visita di sopralluogo; 3) accertava lo stato dei luoghi. Tale procedura veniva seguita in linea di massima, ma spesso senza valutare la consistenza volumetrica (in altre parole, il peso dell'edificio).

Nel decennio 1956-1966 il Genio Civile ha esaminato 615 domande di autorizzazione, accogliendone 501 e respingendone 114 (70 perchè in zone franose, 13 perchè fuori dell'abitato, 11 perchè riferentisi a opere già eseguite, le rimanenti perche fornite di insufficiente documentazione). Da notare che nella maggior parte dei casi non veniva richiesta una relazione geotecnica o un adeguato studio geognostico. Tali accertamenti sono stati infatti pretesi solo in 31 casi a partire dal 1959. Ecco l'elenco delle 11 ditte che hanno costruito senza alcuna autorizzazione: D'Acqua e Perlisi, Pasquale Iacono, Giovanna Pirrera, Salvatore Lauricella, Giuseppe Nocera, Teresa Rizzo, Gioranni Capraro, Salvatore Bongiorno, Calogero Ciulla, Salvatore Gramaglia, Calogero Gibillaro.

Altri rilievi vengono mossi al Genio Civile. Questo ufficio, a conoscenza delle relazioni del '25, del '26 e di quelle ancora successive, avrebbe dovuto svolgere ulteriori studi «allo scopo di definire adeguate aree di rispetto da mantenere libere da costruzioni e da rimboschire». Invece per tali zone sono state «rilasciate molte autorizzazioni, anche per costruzioni imponenti». Di tali autorizzazioni 48 sono state rilasciate per la zona ad ovest dell'abitato, una di quelle interessate dalla frana del 1966, alle seguenti ditte: Filippo Miceli, Giuseppe La Rosa, Sciarabba, Carmelo Grisafi, Emanuele Matinella, Vincenzo Sanfilippo, Rosa Bruccoleri, Biagio Lopez, Carmelo Grisafi, Calogero Marino, Salvatore La Porta, Calogero Carbone, Salvatore Gentile, Francesco Li Causi, Salvatore Lino, Calogero Attardo, Zambuto Rizzo, Calogero Lentini, Alfonso Pisano, Calogero Mantisi, Salvatore Pullara, Calogero Russo, Elvira Martorana, Carlo Albano, Marchica Di Salvo, Calogero Notonica, Francesco Daino, Tedesco Mendola, Pasquale Salemi, Coop. Ed. Amici, Raimondo Solano, Calucci, Salvatore Cacicia, Settimio Montana, Francesca Natanello, Calogero Sciarabba, Gerlando Posante, Filippo Triassi, Gerlanda Diana, Antonio Landonlina, Camerota e Cicero, Alfonso Catania, Angelo Nobile, Michele Analfino, Calogero Lauricella, Gerlando Filippo, Giovanni Pancamo. A nessuna di queste ditte il Genio Civile ha chiesto una preventiva perizia geologica e ciò «desta notevole perplessità».

Il Genio Civile non aveva mancato di richiamare l'attenzione del Comune sul pericolo di movimenti franosi nella zona a nord dell'abitato, ma nonostante ciò ha rilasciato per tale zona 26 licenze alle ditte Emanuele Alletto, Inglina e Gulisano, Coop. La casa, Ottavio Piraneo, Michele Piraneo, Giuseppe Bono, Michelangelo Guadagni, Gerlanda Argrò, Rosa Ceraulo, Noto Campanella, Calogero Greco, Gioranni Pirrera, Carrabba Gallo, Ottavio Mezzano, Dima Antonino Piazza, Rosa Mirabile, Emanuele Alletto, Salvatore Pullara, Salvatore Patti, Giuseppe Vella. Il Genio, rilasciando i permessi, lasciava spesso alla discrezionalità del costruttore di elevare muri di sostegno o di caricare il terreno in maniera prudenziale.

Il Genio Civile aveva il potere dovere di controllare l'attività edilizia. Ma la relazione nota «che non sono stati effettivamente esercitati da tale ufficio controlli sulle costruzioni e in genere sull'attività edilizia nel territorio comunale di Agrigento» *e aggiunge che* «la carenza di controllo ha reso possibile il sorgere di edifici perfino in violazione delle stesse ben modeste prescrizioni fissate in sede di autorizzazione». *A volte non sono stati costruiti i muri di sostegno, altre ancora le fondazioni sono state costruite in violazione delle norme di legge.*

Segue un lungo elenco di riolazioni: a) Gioranni Pirrera, D'acqua Gaetano e Salvatore Perlisi, Lo Bue e Vullo, Carmelo Petrone, Cesare Cacciatore hanno costruito senza il nulla osta del Genio Civile; b) Filippo Principato, Carmelo Fiore, Rosa Mirabile, Liborio Lucera, Liborio e Salvatore Carbone, Giuseppe Saverino, Rosalia Carnana, Giovanni Lena Corridore, Alfredo Terrana hanno cominciato a costruire senza nulla-osta; c) contro queste violazioni vi sono state reazioni e denunce (una è firmata da 38 cittadini) che non hanno avuto alcun effetto, il che costituisce un'ulteriore violazione di legge; d) non sono stati eseguiti rilievi geologici sufficienti per gli edifici costruiti da Stefano Tabbone, Salvatore Saieva, Costantino Capraro, Calogero Mantese, Giovanni Mallia, Amedeo Vinti, Gerlando Daina, Vullo-Lo Bello, Noto Campanella, Alfonso Analfino, Camillo Acrone (per queste ditte lo stesso Genio Civile ha ritirato l'autorizzazione dopo la frana).

Nonostante la situazione illuminata dalla relazione, il Genio Civile, fino al 1962, ha sporto all'autorità giudiziaria solo nove denunce. «Il numero delle denunce — *afferma il rapporto* — è sensibilmente basso rispetto alle continue, massicce violazioni delle norme vigenti». *E dopo il 1962 le già scarse denunce sono calate a zero, ma ciò non per colpa esclusiva del Genio Civile. Fu infatti il ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale dei servizi speciali) a interpretare una legge (del 15 gennaio 1963) nel senso che per Agrigento non fosse necessaria l'osservanza delle norme tecniche di edilizia per le località sismiche di prima e seconda categoria. Questo «errore di interpretazione» ha permesso la costruzione di edifici al di fuori della legge: tolto al Genio Civile il potere di proibire costruzioni che non rispettassero le particolari caratteristiche della zona, nessun altro aveva il potere di porre un freno alla speculazione: il sindaco, infatti, può ordinare la sospensione o anche la demolizione di edifici, ma solo per violazione di norme urbanistiche.*

La relazione elenca poi una serie di casi esemplari di inadempienze e illegalità da parte di alcune ditte costruttrici. La Ditta Giovanni Malogioglio il 12 luglio del '57 chiede al Genio Civile la dichiarazione di idoneità dell'area; il Genio risponde subito, il 25 luglio, dichiarando l'area idonea, a patto che venga costruito a tergo un adeguato muro di cinta i cui calcoli dovranno essere approvati dall'ufficio tecnico del Comune; l'11 marzo '59, mentre viene costruito il muro richiesto due anni prima, accade un incidente mortale a causa della mancata adozione di opere provvisorie; il muro non è ancora costruito, ma i palazzi sono già abitati, quindi il Genio Civile ne chiede lo sgombero; il 5 novembre 1959 il Genio però concede nuovamente l'idoneità. «Così, senza alcuna denuncia all'autorità giudiziaria — *commenta la relazione* — si conclude una serie tanto nutrita di violazioni delle norme intese a tutelare la pubblica incolumità».

Un altro esempio; a proposito, questa volta, della ditta Carmelo Petrone e Carmelo Contino. Il 15 novembre 1961 il Comune denuncia che la ditta ha cominciato una costruzione abusiva; il 25 novembre, il Genio Civile chiede che la ditta, per ripristinare il turbato equilibrio della zona, costruisca un muro di sostegno a tergo dell'area sbancata; 1. dicembre 1961, il Comune trasmette al Genio la planimetria dell'area da fabbricare; 7 aprile del 1962, la ditta ha costruito il muro richiesto, ma come struttura portante del fabbricato, cioè in violazione delle disposizioni ricevute. Quattro settembre 1962: il Genio chiede ancora che venga costruito il muro di protezione ed elava contravvenzione alla ditta, la quale il 22 settembre viene condannata dal Pretore a 20 mila lire di ammenda; la ditta viene anche condannata alla costruzione del famoso muro; sette dicembre 1962: il Genio Civile scopre che la ditta ha avuto dal Comune il permesso di costruire, senza l'autorizzazione dello stesso Genio. Passano due anni e il 30 novembre 1965 il Genio Civile rilascia alla ditta una dichiarazione liberatoria: tutto va bene!

Nel caso della ditta Domenico Rubino il Genio commette altre irregolarità, giudicando idonea un'area molto estesa, senza alcun riferimento agli edifici che potranno essere realizzati. E questo un mese dopo aver dichiarato che la zona «non è idonea» per l'edificazione. Osserva la relazione: «Lascia perplessi il subitaneo cambiamento di giudizio dell'ufficio del Genio, che in poco più di un mese passa dal più netto rifiuto alla più ampia attestazione di idoneità, specie se si considera che l'invito al riesame è partito dal Comune». *Un'altra ditta, la Calogero Inguanta, commette violazioni di legge* «che nessuna delle autorità preposte provvede a denunciare all'autorità giudiziaria».

*La relazione passa alle conclusioni: il Gen